

60. Sentenza 26 settembre 1918 della II^a sezione civile
nella causa **Schultze** contro **Pizzorno**.

Testamento orale. — Le formalità contemplate dagli art. 506 e 507 CC. sono solenni: l'inosservanza anche di una sola di esse rende il testamento irritato e nullo.

A. — Il 23 giugno 1916, nelle ore pomeridiane, il prof. Angelo Pizzorno, padre delle convenute Cloe ed Ellade Pizzorno, visitava un suo amico Carlo Schultze, ricoverato nella clinica di Moncucco presso Lugano per nefrite grave complicata da uremia. Avendogli, in questa occasione, l'ammalato espressa la volontà di testare in favore di ognuna delle convenute una somma di 2000 fr., il sig. Pizzorno scrisse di proprio pugno su un foglietto di carta « Io sottoscritto Carlo Schultze lascio in dono quattromila franchi a Cloe e Ellade Pizzorno ». In calce del foglietto stanno, scritte da altra mano, le parole: 23. 6. Lugano. L'ammalato, sorretto da Pizzorno, sottoscrisse questa dichiarazione in modo stentato ed a caratteri poco intelligibili. Il giorno seguente (sabato 24 giugno), verso le otto del mattino, il prof. Pizzorno si recò dall'avvocato e notaio Antonio Riva in Lugano, il quale, pochi giorni prima, il 21 giugno, aveva ricevuto il testamento pubblico dell'infermo, onde pregarlo di venire con lui a Moncucco a completarlo coll'aggiunta del legato in favore delle convenute. Impedito, il sig. Riva promise di recarvisi più tardi. Vi salì verso le 10 ant. il sig. Pizzorno, il quale incontrò il medico curante dottore Oswald, la suora Camilla Marzorati e l'infermiere Francesco Sartori al capezzale dell'ammalato. La suora disse al medico che l'ammalato desiderava fare un'aggiunta al precedente suo testamento: ciò che l'ammalato confermò. Allora il sig. Pizzorno estrasse lo scritto redatto il giorno avanti e il dott. Oswald lo lesse, dapprima in italiano e quindi in tedesco, all'ammalato, il quale, richiesto se lo scritto

fosse conforme alla sua volontà, rispose una prima volta « sì » ed una seconda « ja ». La suora postillò lo scritto con queste parole: « Confermo il contenuto del biglietto colla firma del sig. Schultze lasciata spontaneamente dopo aver fatto chiamare il sig. Pizzorno ». Questa dichiarazione fu firmata immediatamente « per la clinica luganese »; « Camilla Marzorati, idem Dr. Oswald Walter fu Giuseppe, Francesco Sartori ». Sul margine destro del foglietto si trovano le parole « Lugano 24 giugno 1916 », probabilmente di pugno del dott. Oswald.

Schultze morì qualche ora dopo, alla una pom.

Il prof. Pizzorno presentò il lunedì seguente, 26 giugno, il foglietto al Pretore di Lugano-Città. Dal verbale del 26 giugno emerge, che il giorno stesso, ad ora non precisata, comparvero davanti al Pretore, insieme con Pizzorno, i testi dott. Oswald, suora Camilla Marzorati e Francesco Sartori e che « i primi due confermarono la loro firma aggiungendo che secondo loro il testatore, si trovava in istato di capacità di testare ». Il Pretore procedè quindi alla pubblicazione del testamento, in presenza di due testi, che firmarono il verbale unitamente al sig. Oswald ed alla suora Marzorati.

B. — Con petizione 26 giugno 1917 gli eredi fu Carlo Schultze impugnarono davanti al Pretore di Lugano il testamento succitato, conchiudendo, in pari tempo, che fosse pronunciata l'inesistenza del credito di 4000 fr. dipendente da esso, che in sede sommaria era stato riconosciuto alle convenute.

C. — La petizione fu respinta in ambe le sedi, in appello con sentenza 16 giugno 1918, le spese a carico degli attori.

D. — Da questa sentenza la parte attrice appella al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge; —

Considerando in diritto:

1° La questione da decidersi è quella di sapere se il testamento soddisfa alle condizioni prescritte dagli art. 506 e 507 CC per la validità del testamento orale.

2° A proposito dell'art. 506 giova osservare :

a) Il testamento orale costituisce una forma speciale e straordinaria di disposizione di ultima volontà, che non è ammissibile se non nei casi tassativamente contemplati dalla legge. Chi intende prevalersi di un testamento fatto in questa forma, deve quindi dimostrare, anzitutto, che essa era lecita, vale a dire, che il testatore era impedito di ricorrere alle altre forme ordinarie di disposizione. Vero si è che il pericolo di morte imminente è uno dei casi citati, in modo esemplificativo, dalla legge: chiedesi, se questo pericolo fosse di ostacolo a che il testatore ricorresse alla forma pubblica *od* a quella olografa.

Nel caso in esame puossi ammettere senz'altro che lo stato in cui versava il testatore, la mattina del sabato 24 giugno 1916, gli vietava di aver ricorso a quest'ultima, poichè esso potè a mala pena, e sorretto da altri, tracciare il suo nome in modo poco intelligibile sul foglietto presentatogli dal sig. Pizzorno. Ma dalle convenute non fu tentata nè raggiunta la prova dell'impossibilità nel *de cuius* di testare in forma pubblica. Il rifiuto del notaio Riva di recarsi subito (alle 8 del mattino) dall'ammalato, non escludeva, in sè, la possibilità di ricorrere ad altro funzionario idoneo, in una città che, come constata il Pretore, « di notai non difetta ».

b) A mente dell'art. 506 cap. 2 CC il testatore deve incaricare i due testi, cui ha dichiarato la sua ultima volontà, di procurarne la debita documentazione.

È pacifico in atti che, espressamente, tale incarico non venne dato alle persone assunte in seguito come testi. Rimane ad indagare se esso possa ravvisarsi come inteso nella dichiarazione fatta da Schultz al dottor Oswald, che lo scritto, lettogli in italiano e quindi in tedesco, rispecchiava la sua volontà. La risposta non può essere che negativa. Invero la legge non prescrive che l'incarico sia dato ai testi esplicitamente: esso può risultare anche da atti concludenti, ove essi esprimano

chiaramente l'intenzione del testatore: ma non appare dimostrato in modo indubbio se il testatore, come nel caso in esame, si limita a confermare una dichiarazione redatta in precedenza da altri. Da questa conferma può solo dedursi che il testatore ha considerato la dichiarazione confermata come conforme alla sua volontà. Diversa sarebbe forse la soluzione, ove fosse dimostrato, che il testatore sapeva, che l'atto da lui confermato non costituiva, da solo, testamento valido, e che alla sua validità occorresse l'incarico ai testi di procedere agli incumbenti loro prescritti dalla legge. Ma questa eventualità non trova riscontro nel fattispecie. Dalle asserzioni delle convenute risulta solo (risposta pag. 5), che il giorno 23 il sig. Pizzorno aveva dichiarato al *de cuius*, che un suo atto di ultima volontà, per essere valido, doveva venire scritto di suo pugno (testamento olografo): onde è lecito dedurre, che Schultz ignorasse del tutto la possibilità di testare in forma orale e che, confermando il 24 giugno, lo scritto redatto da Pizzorno fosse ben lungi dal volere, implicitamente, dare ai testi l'incarico previsto dall'art. 506 cap. 2 CC (confr. TUOR, diritto delle successioni nel commentario GmÜR, osserv. 18 agli art. 506-508).

2° Il testamento Schulze si appalesa irritato anche per molteplici violazioni dell'art. 507 CC.

a) A stregua di questo disposto uno dei testi deve redigere per iscritto la disposizione *orale* dichiaratagli dal testatore: l'atto deve venir datato da chi lo ha steso e poi firmato da ambedue i testi. Nel caso attuale la disposizione orale di Schultz del 23 giugno fu messa in iscritto dal padre delle convenute, il quale non ha funzionato e, come tale, non poteva fungere da teste (art. 503 CC applicato per analogia). Il 24 i testi confermarono la *di lui* redazione. Ma altro è la redazione di un atto, altro solo la sua conferma, ovvio essendo, che chi si limita a confermare una altrui dichiarazione, più facilmente di chi la redige di propria mano si las-

cerà trarre ad inesattezze e lacune, e meno scrupolosamente avrà cura di accertarsi, che la dichiarazione confermata sia conforme al vero. Comunque, nella fattispecie, la conferma non si riferisce, neanche, direttamente, alla dichiarazione *verbale* del de cuius del 23 giugno, ma solo all'atto redatto da Pizzorno e che fu poi letto al testatore il 24, in presenza dei testi. La dichiarazione *orale* del 23, che niuno dei testi intese, non fu e non poteva venir confermata da nessuno di loro.

b) Ma il testamento si appesce irritato per altri motivi ancora, e cioè in forza delle formalità da adempiersi davanti all'Autorità giudiziaria.

Secondo l'art. 507 CC, i testi debbono dichiarare all'Autorità giudiziaria competente (nel Cantone Ticino il Pretore), che il testatore ha manifestata loro la sua ultima volontà « nelle particolari circostanze da loro indicate », e ciò « senza ritardo ». Questa condizione di tempo è, essa pure, essenziale (confr. TUOR, *loc. cit.* osserv. 26); con altri disposti di legge essa mira a salvaguardare, per quanto ciò sia conciliabile col testamento orale, il principio dell'unità dell'atto. Nel caso in esame i testi attesero dal 24 giugno alle 10 od 11 pom. fino al 26 (l'ora non è precisata nel verbale del Pretore, il 25 era giorno festivo), per adempiere questo precetto di legge: e poichè le convenute non hanno neanche tentato di giustificare l'indugio, la deposizione fatta dai testi davanti al Pretore è da ritenersi tardiva. Ma anche il contenuto della deposizione è incompleto. I testi non hanno deposto, che il testatore avesse loro manifestata la sua ultima volontà: dal verbale risulta solo che « i primi due testi presenti (dott. Oswald e suora Marzorati) confermarono la loro firma ».

Queste inosservanze della legge in ordine al tempo e al contenuto della deposizione dei testimoni davanti l'Autorità giudiziaria basterebbero, da sole, a rendere il testamento irritato e nullo. Coi precetti suesposti la legge mira a fissare in modo autentico e preciso la vo-

lontà del testatore « nelle particolari circostanze indicate » ai testi (art. 507 cap. 1 in fine). Il che deve esser fatto senza indugio: poichè, col trascorrere del tempo, il ricordo di fatti e circostanze, che pure debbono essere riferiti in modo preciso, si vela ed affievolisce e la attendibilità dei testimoni scema di pari passo. Nel fattispecie, dalla deposizione dei testi davanti al Pretore non risulta neanche che il de cuius avesse mai fatto dichiarazione *orale* di ultima volontà. Questo, e le particolari circostanze nelle quali ciò venne fatto, emersero solo, in progresso di causa, dal costituito testimoniale, assunto parecchi mesi dopo (nel febbraio 1917). E ciò pure è contrario alla volontà della legge.

3° A torto l'istanza cantonale, argomentando dal secondo cap. dell'art. 507 — che lascia ai testi la facoltà di procedere a mente delle norme previste al 1° cap., oppure di « comunicare la disposizione ad un'Autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni » — opina, che la formalità di cui all'art. 507 non siano che disposti d'ordine. L'argomento non vale. I testi hanno bensì la facoltà di scegliere l'una via e l'altra: ma sceltane una, la validità del testamento dipende della scrupolosa osservanza delle forme per essa prescritte. Non v'ha motivo per distinguere, quanto al loro carattere giuridico, tra le formalità dell'art. 506 e quelle contemplate dall'art. 507 CC. Tutte concorrono a costituire un sol atto: il testamento orale, che è atto solenne: ciascuna di esse è dunque egualmente indispensabile alla sua validità; —

Il Tribunale federale pronuncia:

L'appello è accolto.